

Allegato 2

CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

Avviso Pubblico T.E.C.O. – Tirocini Extra-Curricolari per l'Occupazione
finanziato dal PR Umbria FSE+ 2021-2027 – Priorità 4 Occupazione Giovanile Ob. Sp. a)

Marca da bollo
da € 16,00

[] Esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Tabella Allegato B

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

Il/La _____ con sede legale in
Via _____, n. _____,
(Comune) _____, (Cap) _____, (Provincia) (____)
codice fiscale/P.Iva _____ Codice
AT.E.C.O. _____ Iscrizione Registro imprese _____
dal _____ Rappresentato legalmente da _____,
nato a _____, (____), il ____/____/____, in qualità di
Soggetto promotore di seguito denominato "Soggetto promotore";
Doc identità allegato _____ n° _____ scadenza _____
Sede legale Via _____,
n. _____ (Comune) _____, (Cap) _____,
(Provincia) (____) PEC _____ Email _____

E

SOGGETTO OSPITANTE

Il/La _____ con sede legale in Via
_____, n. _____ (Comune) _____
(Cap) _____, (Provincia) (____), codice fiscale/P.Iva _____
Sede operativa (corrispondente al luogo di svolgimento del tirocinio) in
Via _____ n. _____ (Comune) _____

(Cap)_____ (Provincia) (____) Codice AT.E.C.O._____ Iscrizione Registro Imprese
_____ dal _____ MATRICOLA INPS _____
MATRICOLA _____ INAIL _____ Rappresentato _____ legalmente
da _____ (Nome)
_____ (Cognome) _____, nato a
_____, (____), il ____/____/____, in qualità di Soggetto
ospitante di seguito denominato "Soggetto ospitante";
Doc identità allegato _____ n° _____ scadenza _____
PEC _____ EMAIL _____

VISTE

- la Legge Regionale 14 febbraio 2018, n. 1 "Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro" e s.m.i.;
- La Direttiva approvata con D.G.R. n. 202 del 25/02/2019 "Disposizioni della Regione Umbria, relative all'attuazione e svolgimento dei tirocini extracurricolari. Recepimento delle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" adottate, nella seduta del 25 maggio 2017, dalla Conferenza fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, Legge 28 giugno 2012, n. 92") e s.m.i (di seguito "*Direttiva regionale vigente*");
- il "PR Umbria FSE+ 2021-2027" approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8610 final del 23.11.2022, così come modificato dalla la Decisione di esecuzione C(2026) 3544 final del 21.05.2026;
- l'Avviso pubblico "T.E.C.O. - Tirocini Extra-Curricolari per l'Occupazione" (di seguito Avviso pubblico T.E.C.O.) adottato in attuazione della Deliberazione di giunta regionale n. 937 del 2/09/2026;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
- l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

PREMESSO CHE

- La Regione Umbria e ARPAL Umbria, nell'ambito delle proprie competenze promuovono la realizzazione di tirocini extracurricolari quale esperienza di orientamento/apprendimento in contesto lavorativo volti a supportare le scelte professionali dei giovani e ad incentivarne la successiva stabilizzazione occupazionale;
- l'Avviso pubblico "T.E.C.O." in coerenza con gli indirizzi strategici del PR Umbria FSE+ 2021-2027, in particolare con la Priorità 4 - Occupazione Giovanile, Obiettivo Specifico a) è finalizzato a finanziare tirocini extra-curricolari attivati e realizzati presso imprese umbre ospitanti e destinati a giovani disoccupati/inoccupati con età ricompresa tra i 18 anni compiuti e i 35 anni non compiuti, attuati nel rispetto della Direttiva regionale vigente in materia di tirocini extracurricolari adottata con D.G.R n. 202 e delle disposizioni del presente Avviso;
- i soggetti firmatari della presente Convenzione hanno preso visione dell'Avviso pubblico T.E.C.O." e della Direttiva regionale vigente in materia di tirocini extracurricolari adottata con D.G.R n. 202 e delle disposizioni del presente Avviso;
- i destinatari dei tirocini extracurricolari oggetto alla presente Convenzione, rientrano tra quelli previsti all'art. 3 dell'Avviso pubblico T.E.C.O.;
il Soggetto promotore dei tirocini oggetto dalla presente convenzione rientra tra quelli previsti all'art. 6 dell'Avviso pubblico T.E.C.O.;
- il Soggetto Ospitante dei tirocini extracurricolari oggetto alla presente Convenzione rientra tra i soggetti individuati all'art. 5 dell'Avviso pubblico T.E.C.O.;
- ai sensi dell'art. 4 comma 6 della Direttiva regionale vigente, il Soggetto ospitante non è sottoposto ad alcuna procedura concorsuale o non si trova in fase di cessazione;
non risultano, a carico del Soggetto ospitante, provvedimenti, interdizioni o sanzioni che impediscano lo svolgimento di tirocini formativi extracurricolari presso le unità produttive del medesimo Soggetto ospitante, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 15 della Direttiva regionale vigente e a quanto previsto dall' Avviso pubblico T.E.C.O.;
- non sussistono tra il titolare/legale rappresentante del soggetto ospitante e il tirocinante vincoli di parentela o affinità entro il primo grado, nonché di coniugio ai sensi degli artt. 74 – 78 del c.c..

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, nonché gli atti, i Progetti Formativi Individuali (di seguito PFI) ed i relativi allegati, richiamati dalla medesima Convenzione.
2. Il Soggetto ospitante ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico T.E.C.O, in coerenza con gli artt. 4, 6 e 7 commi 2 e 3 della Direttiva regionale vigente si impegna ad accogliere presso la propria sede operativa ubicata in Umbria n. Tirocinante/i identificato/i nel/i rispettivi PFI – allegato/i alla presente Convenzione – nel/nei quale/i sono indicati gli obiettivi formativi e le modalità di attuazione. Il PFI costituisce pertanto parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
3. Il tirocinio extracurriculare, oggetto della presente convenzione, può essere promosso ed attivato esclusivamente dai soggetti individuati dall'art. 5 dell'Avviso pubblico T.E.C.O.
4. Il PFI è sottoscritto dal Soggetto ospitante, dal Soggetto promotore e dal tirocinante.
5. Ai sensi dell'art. 9 comma 5 della Direttiva regionale vigente, il CCNL che il Soggetto ospitante intende applicare in relazione allo svolgimento delle attività di tirocinio extracurriculare oggetto della presente Convenzione, è il seguente:

Art. 2 – Modalità di attivazione

I tirocini extracurricolari sono svolti sulla base della presente Convenzione stipulata tra Soggetto promotore e Soggetto ospitante, secondo le condizioni e le modalità di attivazione definite nell'Avviso pubblico T.E.C.O, in coerenza con gli artt. 5 e 7 della vigente Direttiva regionale.

Art. 3 – Obblighi del Soggetto promotore

Il Soggetto promotore si impegna a promuovere tirocini di qualità, a tal fine presiede e monitora l'esperienza di tirocinio.

Il soggetto promotore è tenuto ad osservare gli obblighi indicati nell'art. 6 dell'Avviso pubblico T.E.C.O., in coerenza con l'art. 9 comma 1 della Direttiva regionale vigente ed a conservare agli atti, tutta la documentazione inerente i tirocini extracurricolari promossi.

Art. 4 – Obblighi del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante garantisce lo svolgimento del tirocinio in coerenza con gli obiettivi previsti nel PFI.

Il Soggetto ospitante è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dall'art. 5 dell'Avviso pubblico T.E.C.O., in coerenza con l'art. 9 comma 2 della Direttiva regionale vigente.

Il Soggetto ospitante garantisce, prima dell'inizio dell'attività di tirocinio e con oneri interamente a proprio carico, l'erogazione della formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2005 e l'attuazione della sorveglianza sanitaria, comprensiva della visita medica di idoneità alla mansione ove prevista dalla normativa vigente.

Il Soggetto ospitante è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto promotore ogni eventuale variazione intercorsa, attinente e successiva alla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 5 – Obblighi del tirocinante

Il/la tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 8 dell'Avviso pubblico T.E.C.O. e dall'art. 9 comma 3 della vigente Direttiva regionale.

Art. 6 – Tutoraggio

Il Soggetto promotore indica un proprio tutor didattico-organizzativo che svolge le funzioni indicate all'art. 6 dell'Avviso pubblico T.E.C.O, in coerenza con l'art. 10 commi 1 e 4 della vigente Direttiva regionale.

Il Soggetto ospitante indica un proprio tutor, responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI, che possiede esperienze e competenze professionali adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e che svolge le funzioni indicate all'art. 5 dell'Avviso pubblico T.E.C.O, in coerenza con l'art. 10 commi 6 e 9 della vigente Direttiva regionale.

Art. 7 – Valutazione e attestazione degli apprendimenti

Al termine del tirocinio extracurriculare, sulla base del PFI, è rilasciata al tirocinante che ha partecipato almeno al 70% della durata prevista, un'Attestazione finale secondo le disposizioni di

cui all'art. 4 dell'Avviso pubblico T.E.C.O., in coerenza con l'art. 11 commi 1, 2 e 3 della vigente Direttiva regionale.

Art. 8 – Comunicazioni obbligatorie e Garanzie assicurative

Il Soggetto ospitante deve provvedere alle Comunicazioni obbligatorie (D.L. n. 510/1996 e smi) di avvio, proroga o interruzione del tirocinio, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.

Il Soggetto ospitante si impegna a coprire l'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL ed a sottoscrivere una polizza per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice, ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico T.E.C.O., in coerenza con quanto previsto dall'art. 8 della vigente Direttiva regionale e a darne comunicazione ad ARPAL Umbria.

Il Soggetto promotore si impegna a garantire il rispetto complessivo dei suddetti obblighi.

Art. 9 – Indennità di partecipazione

Al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio, è corrisposta un'indennità mensile di euro 600,00 da parte di ARPAL Umbria. L'indennità è erogata per intero al tirocinante, a fronte di una partecipazione documentata alle attività formative del tirocinio pari o superiore al 70% del monte ore mensile o frazione di mese previsto dal PFI, o riproporzionata qualora non si raggiunga il 70% del monte ore mensile.

L'erogazione dell'indennità avviene secondo le modalità stabilite dall'art. 9 dell'Avviso pubblico T.E.C.O, in coerenza con quanto previsto dall'art. 12 della vigente Direttiva regionale.

Art. 10 – Monitoraggio

Il monitoraggio dei tirocini avviene in coerenza con quanto disposto dall'art. 13 della vigente Direttiva regionale.

Art. 11 – Durata dei tirocini e proroghe

La durata minima e massima dei tirocini extracurricolari attivati con la presente Convenzione avviene nel rispetto dei limiti di tempo stabiliti dall'art. 4 dell'Avviso pubblico T.E.C.O.

È fatta salva la possibilità per il Soggetto Ospitante di richiedere un periodo di proroga non finanziato con risorse dell'Avviso T.E.C.O. e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 dell'Avviso pubblico T.E.C.O..

Art. 12 – Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata dal al¹

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini dalla stessa previsti e poi attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Sono cause di recesso per ciascuna delle parti:

- perdita, da parte del Soggetto ospitante, dei requisiti richiesti dall'Avviso pubblico T.E.C.O. e dalla Direttiva regionale vigente;
- perdita, da parte del Soggetto promotore, dei requisiti richiesti dall'Avviso pubblico T.E.C.O. e dalla Direttiva regionale vigente;
- il recesso, riferito al singolo tirocinio, ed ogni altra comunicazione è notificato per PEC ad ARPAL Umbria ed a tutti gli interessati, mediante le modalità di comunicazione previste dall'Avviso pubblico T.E.C.O..

Art. 13 – Modalità di comunicazione inizio, fine attività, variazioni e trasmissione documenti

Il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore si impegnano a trasmettere la Convenzione, il Progetto Formativo Individuale di ciascun tirocinio extracurriculare ed ogni ulteriore documentazione prevista dall'Avviso Pubblico T.E.C.O. secondo le modalità e i termini disciplinati dall'articolo 10 dell'Avviso stesso e dalle Linee Guida per la gestione e la rendicontazione adottate da ARPAL Umbria.

Art. 14 – Trattamento dati personali – Privacy

In ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., le Parti che sottoscrivono la presente Convenzione, dichiarano di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, e dei rispettivi Piani Formativi Individuali, vengano trattati esclusivamente per le finalità degli stessi.

Il Soggetto ospitante e il Soggetto promotore dei tirocini extracurricolari regolati dalla presente Convenzione sono titolari autonomi del trattamento nello svolgimento delle procedure di rispettiva competenza.

¹ La data di sottoscrizione della Convenzione non può essere antecedente alla data di pubblicazione del BURU dell'Avviso T.E.C.O.

Art. 15 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento all'Avviso pubblico PR Umbria FSE+ 21-27 T.E.C.O. adottato in attuazione della Deliberazione di giunta regionale n. 937 del 2/09/2026 e alla legislazione vigente in materia.

Luogo

Data / /

(firma Soggetto promotore)

.....

(firma Soggetto ospitante)

.....

Per presa visione e conoscenza:

(firma del/dei tirocinante/i)

.....

.....

.....

(La copia dei documenti di riconoscimento dei tirocinanti, del Soggetto promotore e ospitante firmatari della Convenzione e dei relativi PFI sono conservati con gli atti di integrazione, modifica, autorizzazione ecc., presso la sede legale del Soggetto promotore in Umbria o in alternativa presso una sede territoriale di riferimento situata nell'ambito della Regione Umbria).